

Provincia di Milano Servizio Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(Coordinato con le modifiche introdotte dalla sua approvazione originale)

Deliberazioni di approvazione e modifica:

Deliberazione di C.C. N. 116 del 30.09.1999 – Approvazione originale.

Deliberazioni di modifica: - C.C. N. 44 del 18/04/2000

Legenda:

(*) articolo modificato con deliberazione di C.C. N. 44 del 18/04/2000

INDICE

CAPO I – Accertamento con adesione
Art. 1 – Principi generali
Art. 2 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione" 3
CAPO II – Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente
Art. 3 – CompetenzaPag. 4
Art. 4 – Avvio del procedimento
Art. 5 – Procedimento di iniziativa dell'ufficio
Art. 6 – Procedimento ad iniziativa del Contribuente
Art. 7 – Atto di accertamento con adesione
Art. 8 – Perfezionamento della definizione
Art. 9 – Effetti della definizione
CAPO III – Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione
Art. 10 – Riduzione della sanzione
CAPO IV – Disposizioni finali
Art. 11 – Decorrenza e validità
Art. 12 – Norme transitorie
Art. 13 – Avvertenze

CAPO I Accertamento con adesione

Articolo 1 **Principi generali**

1. Il Comune di Pieve Emanuele, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Leg.vo 19 giugno 1997, N. 218 e successive modificazioni e/o integrazioni, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso con tutte le parti in causa.

Articolo 2

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

- 1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi di competenza comunale conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
- 2. L'accertamento può essere definitivo anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
- 3. Il ricorso dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- 4. L'ufficio per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
- 5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento, nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Articolo 3

Competenza

1. Competente alla definizione è il Responsabile dell'Ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento, o in caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del tributo da funzionario preposto dal Concessionario.

Articolo 4 **Avvio del procedimento**

- 1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) Gli elementi identificative dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) Il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 5

Procedimento di iniziativa dell'ufficio

- 1. L' ufficio in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contradditorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
- 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. che il Comune ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
- 4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 6 **Procedimento ad iniziativa del Contribuente**

- Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
- 2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
- 3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
- 4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire, (tramite servizio postale, fax e e-mail).
- 5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e del'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 7 **Atto di accertamento con adesione**

- A seguito del contradditorio, ove l'accertamento venga accertato con il contribuente, l'ufficio
 redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal
 contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo
 delegato.
- 2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 8 **Perfezionamento della definizione**

- 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
- 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
- 3. Relativamente alla T.S.R.U. (D.leg.vo N. 507/93 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l' unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
- 4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo per le somme superiori a 1 milione elevabile a 12 rate se le somme dovute superano 100 milioni*.
- 5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
- 6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superano l'importo di 10 milioni dovrà richiedere adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Articolo 9 **Effetti della definizione**

- 1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non è rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né degli atti in possesso alla data medesima.
- 3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde l'efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Articolo 10

Riduzione della sanzione

- 1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla Legge.
- 2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo al relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
- 3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
- 4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 11

Decorrenza e validità

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di fine pubblicazione, per esperimento procedura di controllo.
- 2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

Articolo 12

Riduzione della sanzione

1. L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13

Avvertenze

1. In calce ai nuovi avvisi di accertamenti, l'ufficio dovrà porre la seguente dicitura:

il contribuente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Leg.vo, N. 218/97, dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, N. 449 e del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera N.______ del______ può presentare istanza di adesione in contradditorio con l'ufficio Tributi del Comune prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

L'istanza, con l'indicazione del recapito, anche telefonico, dev'essere presentata in carta libera presso quest'ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.

Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di novanta giorni.

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di adesione.

2. Nell'ipotesi di cui nell'avviso di accertamento vengono irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell'avviso stesso.